

DELIBERAZIONE 30 GENNAIO 2024
18/2024/R/GAS

CHIUSURA DEL PROCEDIMENTO PER L'OTTEMPERANZA ALLA SENTENZA DEL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA LOMBARDIA 5 GIUGNO 2023, N. 1399, IN TEMA DI RICONOSCIMENTO DEI COSTI OPERATIVI INCREMENTALI DELLA SOCIETÀ EDISON STOCCAGGIO S.P.A.

**L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA
RETI E AMBIENTE**

Nella 1281^a riunione del 30 gennaio 2024

VISTI:

- la direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009, recante norme comuni per il mercato interno del gas naturale;
- il regolamento (CE) 715/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009, in materia di condizioni di accesso alle reti di trasporto del gas naturale;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481, e s.m.i.;
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, e s.m.i.;
- la legge 23 agosto 2004, n. 239 e s.m.i.;
- la legge 24 dicembre 2007, n. 244;
- il decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 130;
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93, e s.m.i.;
- il decreto del Ministro dello Sviluppo economico, di concerto col Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 24 aprile 2009, di conferimento della concessione denominata "San Potito e Cotignola Stoccaggio";
- la deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 3 agosto 2010, ARG/gas 119/10, e il relativo Allegato A (di seguito: RTSG 2011-2014);
- la deliberazione dell'Autorità 28 luglio 2011, ARG/gas 106/11 (di seguito: deliberazione ARG/gas 106/11);
- la deliberazione dell'Autorità 26 luglio 2012, 313/2012/R/GAS (di seguito: deliberazione 313/2012/R/GAS);
- la deliberazione dell'Autorità 1 agosto 2013, 350/2013/R/GAS (di seguito: deliberazione 350/2013/R/GAS);
- la deliberazione dell'Autorità 26 febbraio 2015, 75/2015/R/GAS (di seguito: deliberazione 75/2015/R/GAS);
- la deliberazione dell'Autorità 26 marzo 2015, 126/2015/R/GAS (di seguito: deliberazione 126/2015/R/GAS);

- la deliberazione dell’Autorità 6 luglio 2021, 288/2021/R/GAS (di seguito: deliberazione 288/2021/R/GAS);
- la deliberazione dell’Autorità 23 novembre 2021, 513/2021/R/GAS (di seguito: deliberazione 513/2021/R/GAS);
- la deliberazione dell’Autorità 10 ottobre 2023, 450/2023/R/GAS (di seguito: deliberazione 450/2023/R/GAS);
- la sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia (di seguito: TAR Lombardia), Sezione III, 4 maggio 2016, n. 867 (di seguito: sentenza 867/2016);
- la sentenza del Consiglio di Stato, Sezione VI, 7 giugno 2021, n. 4308 (di seguito: sentenza 4308/2021);
- la sentenza del TAR Lombardia, Sezione I, 5 giugno 2023, n. 1399 (di seguito: sentenza 1399/2023).

CONSIDERATO CHE:

- il comma 10.9 della RTSG 2011-2014 prevede il riconoscimento degli eventuali costi operativi incrementali derivanti dalla realizzazione di nuovi investimenti (di seguito: CONI), a condizione che: i) l’impresa di stoccaggio dimostri che l’incremento dei costi sia riconducibile ai nuovi investimenti e non a un decremento dell’efficienza dell’impresa; ii) i costi operativi incrementali non siano già coperti dalla componente di ricavo RS^E , aggiornata con il criterio del *price cap* (ossia a partire dal corrispettivo unitario variabile CVS, ai sensi del comma 10.7 della medesima RTSG 2011-2014);
- con deliberazione 75/2015/R/GAS, a chiusura del procedimento avviato con deliberazione 350/2013/R/GAS, l’Autorità ha determinato le tariffe di stoccaggio del gas naturale relative agli anni 2012 e 2013 della società Edison Stoccaggio S.p.A. (di seguito: Edison Stoccaggio), confermando i livelli dei corrispettivi tariffari approvati con le deliberazioni ARG/gas 106/11 e 313/2012/R/GAS rispettivamente per gli anni 2012 e 2013 e rigettando la richiesta di riconoscimento dei CONI relativi a detti anni;
- con deliberazione 126/2015/R/GAS, nel determinare in via definitiva le tariffe della medesima società per l’anno 2014, l’Autorità ha parimenti deciso, anche per tale annualità, e per le medesime ragioni di cui sopra, di non ammettere al riconoscimento i CONI richiesti dalla società Edison Stoccaggio;
- Edison Stoccaggio ha presentato ricorso avverso i richiamati provvedimenti dell’Autorità di rigetto della richiesta di riconoscimento dei CONI; con sentenza 867/2016, il TAR Lombardia ha respinto tale ricorso;
- nell’ambito del giudizio di appello promosso dalla società, il Consiglio di Stato ha disposto una verifica che ha portato alla sentenza 4308/2021, con la quale è stato accolto l’appello di Edison Stoccaggio e sono state annullate le deliberazioni 75/2016/R/GAS e 126/2016/R/GAS, precisando che “l’Autorità, in sede di riedizione, dovrà conformarsi ai criteri e parametri stabiliti nella relazione di verifica e alle relative risultanze”;
- con la deliberazione 288/2021/R/GAS, l’Autorità ha quindi avviato due distinti procedimenti per dare ottemperanza - nei termini e nei limiti indicati in tale

deliberazione (cui integralmente, pertanto, si rinvia) - alle sentenze del Consiglio di Stato intervenute sui contenziosi promossi dalla società Edison Stoccaggio, tra cui la sentenza 4308/2021 in materia di CONI;

- detti procedimenti si sono conclusi con la deliberazione 513/2021/R/GAS con cui, per quanto riguarda il riconoscimento dei CONI, l’Autorità ha determinato un costo operativo incrementale da riconoscere a Edison Stoccaggio pari a 76.662 euro per il solo anno 2013, considerando:
 - a) le voci di costo operativo incrementale indicate in sede di verifica;
 - b) il “gettito tariffario di raffronto” determinato sulla base dei soli dati disponibili *ex ante*, ossia nell’anno di approvazione della proposta tariffaria, come prodotto tra:
 - i) il corrispettivo unitario variabile CVS aggiornato all’anno $t+1$ mediante criterio di cui al comma 10.7 della RTSG 2011-2014; ii) la migliore stima *ex ante* dei volumi movimentati da e per stoccaggio nell’anno $t+1$, assunta in via conservativa pari ai volumi di consuntivo registrati nell’anno $t-1$;
- la società ha promosso un ricorso avverso quest’ultima decisione dell’Autorità;
- il TAR Lombardia, con la sentenza 1399/2023, ha accolto il ricorso promosso da Edison Stoccaggio, in considerazione del fatto che il criterio utilizzato dall’Autorità per determinare il “gettito tariffario di raffronto”, ai fini del riconoscimento o meno dei costi incrementali, non sarebbe coerente con le sentenze ottemperate e con i criteri e i parametri stabiliti nella relazione di verifica; in particolare, il TAR ha ritenuto che l’Autorità abbia espresso, ai fini della determinazione del “gettito tariffario di raffronto”, “una nuova valutazione [...] ormai preclusa in applicazione del principio di one shot temperato, essendo intervenuti due giudicati di annullamento”;
- con la deliberazione 450/2023/R/GAS, l’Autorità ha quindi avviato un procedimento per dare ottemperanza alla sentenza 1399/2023, e ha inoltre chiesto a Edison Stoccaggio di sottoporre all’approvazione dell’Autorità, entro il 30 novembre 2023, una proposta di rideterminazione del corrispettivo unitario variabile d’impresa CVS relativo agli anni 2012-2014, e di determinazione dell’ammontare di CONI da riconoscere ai fini dell’ottemperanza, coerentemente con i criteri stabiliti dalla sentenza 1399/2023;
- con la comunicazione del 30 novembre 2023 (prot. Autorità A/75731 del 30 novembre 2023), come integrata e modificata con la comunicazione del 19 gennaio 2024 (prot. Autorità A/4825 del 22 gennaio 2024) trasmessa in risposta alle risultanze istruttorie inviate alla società in pari data (prot. Autorità P/4707 del 19 gennaio 2024), Edison Stoccaggio ha trasmesso la proposta di rideterminazione del corrispettivo unitario variabile d’impresa CVS relativo agli anni 2012-2014 e di determinazione dell’ammontare dei CONI da riconoscere ai fini dell’ottemperanza;
- la proposta di rideterminazione del corrispettivo unitario variabile d’impresa CVS relativo agli anni 2012-2014 e di determinazione dell’ammontare dei CONI da riconoscere ai fini dell’ottemperanza, presentata da Edison Stoccaggio con comunicazione del 30 novembre 2023 e integrata e modificata con la successiva comunicazione del 19 gennaio 2024, risulta coerente con i criteri stabiliti dalla sentenza 1399/2023.

RITENUTO OPPORTUNO:

- chiudere il procedimento di ottemperanza alla sentenza del TAR Lombardia 1399/2023 accogliendo la proposta di Edison Stoccaggio di rideterminazione del corrispettivo unitario variabile d'impresa CVS relativo agli anni 2012-2014 e di calcolo dei CONI da riconoscere ai fini dell'ottemperanza;
- rideterminare conseguentemente, in via definitiva, il corrispettivo unitario variabile d'impresa CVS in misura pari a: 0,179520 €/GJ per l'anno 2012, 0,203241 €/GJ per l'anno 2013 e 0,207015 €/GJ per l'anno 2014;
- disporre un conguaglio a favore della società Edison Stoccaggio, pari a 1.656.407 euro, per coprire la differenza tra il gettito tariffario derivante dai previgenti corrispettivi unitari variabili d'impresa CVS negli anni 2012-2014 e il gettito tariffario ricalcolato secondo i corrispettivi unitari variabili d'impresa CVS ricalcolati ai sensi della presente deliberazione, tenuto conto di quanto già riconosciuto con la deliberazione 513/2021/R/GAS;
- che il conguaglio di cui al precedente punto debba essere erogato dalla Cassa per i servizi energetici e ambientali, a valere sul Conto Oneri Stoccaggio, entro 30 giorni dalla pubblicazione del presente provvedimento

DELIBERA

1. di chiudere il procedimento di ottemperanza alla sentenza del TAR Lombardia 1399/2023, volto alla determinazione dei costi operativi incrementali da riconoscere alla società Edison Stoccaggio relativamente agli anni 2012-2014, secondo i criteri richiamati in motivazione;
2. rideterminare in via definitiva il corrispettivo unitario variabile d'impresa CVS della società Edison Stoccaggio in misura pari a:
 - a. 0,179520 €/GJ per l'anno 2012;
 - b. 0,203241 €/GJ per l'anno 2013;
 - c. 0,207015 €/GJ per l'anno 2014;
3. di disporre, per l'effetto della rideterminazione di cui precedente punto 2, in favore della società Edison Stoccaggio un conguaglio complessivamente pari ad euro 1.656.407;
4. di prevedere che la Cassa per i servizi energetici e ambientali eroghi il conguaglio di cui al precedente punto 3 entro 30 giorni dalla pubblicazione del presente provvedimento, a valere sul Conto Oneri Stoccaggio;
5. di trasmettere la presente deliberazione a Edison Stoccaggio S.p.A. e alla Cassa per i servizi energetici e ambientali;

6. di pubblicare la presente deliberazione sul sito internet dell'Autorità www.arera.it.

30 gennaio 2024

IL PRESIDENTE
Stefano Besseghini